



## FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: AOU\_FE  
REGISTRO: Deliberazione  
NUMERO: 0000223  
DATA: 31/10/2017 17:22  
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI TUTELA LEGALE PER I DIPENDENTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA AI SENSI DEGLI ARTT.25 E 26 DEI VIGENTI CCNLL. AREA DIRIGENZA E COMPARTO DEL SSN.

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Carradori Tiziano in qualità di Direttore Generale  
Con il parere favorevole di Di Ruscio Eugenio - Direttore Sanitario  
Con il parere favorevole di Iacoviello Savino - Direttore Amministrativo

Su proposta di Barbara Paltrinieri - Segreteria Generale che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

### CLASSIFICAZIONI:

- [02-04-01]

### DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Relazioni Sindacali
- Ufficio Legale
- Servizio Assicurativo Comune
- Dir. Amm.Ne Risorse Econom Finanziarie

### DOCUMENTI:

File	Hash
DELI0000223_2017_delibera_firmata.pdf	B054513DBEA20CEF81D37D406BF5DFB6BBB8F95BDB132C987CF0B4CBBA319AC3
DELI0000223_2017_Allegato1:	E50BBDF5A2E97425449EA676289AB5FC2B80F0AF725CC4948103D792998A1EA4
DELI0000223_2017_Allegato2:	985D25D7B6A156E1FD4695FD3423311E71A01878F3A602924038FA7EB5A182B2



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

## DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI TUTELA LEGALE PER I DIPENDENTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA AI SENSI DEGLI ARTT.25 E 26 DEI VIGENTI CCNLL. AREA DIRIGENZA E COMPARTO DEL SSN.

### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Dirigente responsabile f.f. della Struttura Semplice Segreteria Generale, di cui e' di seguito trascritto integralmente il testo:

« Richiamati:

- l'art 25 del CC.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto in data 8/6/2000 e l'art.25 del C.C.N.L. Dirigenza sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa sottoscritto in data 8/6/2000 intitolati "Patrocinio legale";
- l'art.26 del C.C.N.L. Comparto Sanità sottoscritto in data 20/9/2001 intitolato "Patrocinio legale" che recitano:


L'Azienda, nella tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente/dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente/dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. In caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1 che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente/dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente/dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

Visti:

- la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n.2079 del 23/12/2013 "Approvazione del Programma Regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle Aziende sanitarie";



- la Determinazione n.11664 del 20/7/2016 del Direttore Generale Cura della Copia informatica ad uso consultazione Persona,salute e Welfare della Regione Emilia Romagna ad oggetto “Programma regionale gestione diretta dei sinistri in sanità. Procedure e modalità operative relative al rimborso delle spese legali con oneri a carico della Regione Emilia Romagna”;
- la nota prot. n. 30107 del 2/11/2016 con la quale l’Azienda ha richiesto alla Regione Emilia Romagna l’avvio al Programma regionale per la Prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile approvato con delibera di Giunta Regionale n.2079/2013 a partire dall’1/1/2017;
- la delibera di questa Azienda n. 205 del 4.11.2014, con le quali sono state approvate l’organizzazione e le funzioni della struttura complessa denominata “Servizio Assicurativo Provinciale per la Gestione dei Sinistri, per consulenza e attività stragiudiziale e giudiziale in specifici contenziosi”, nell’ambito degli obiettivi posti dalle “Linee di Programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2013” (DGR n. 199/2013), con particolare riferimento alla concentrazione strutturale "delle funzioni amministrative, tecnico-professionali e sanitarie a prevalente carattere generale e di supporto tecnico-logistico che non influenzano l’esercizio dell’autonomia e della responsabilità gestionale in capo alle direzioni aziendali ma che possono determinare economie di scala ed economie di processo....”;

Ritenuto pertanto, in considerazione dell’avvio del sistema di autogestione a partire dall’1/1/2017 e visto il termine finale di scadenza al 31/12/2016 della polizza aziendale di responsabilità civile terzi, a cui facevano carico le spese legali di difesa in sede civile e penale dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara sottoposti a procedimenti giudiziari per responsabilità professionale sanitaria per ragioni d’ufficio, di garantire agli stessi l’applicazione dell’istituto del patrocinio legale secondo le condizioni previste agli artt. 25 e 26 dei citati vigenti CCNLL Dirigenza e Comparto del SSN;

Visto il provvedimento n. 263 del 29.12.2016 con il quale si conferiva all’Azienda USL specifico mandato di procedere, anche in nome e per conto di questa Azienda, all’emissione di apposito avviso pubblico finalizzato alla formazione di un elenco di Avvocati per l’affidamento della difesa in giudizio del personale dell’Azienda Usl di Ferrara e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara nei casi di richiesta di patrocinio legale ai sensi del 1° comma degli artt.25 e 26 dei CCNLL di riferimento della vigente contrattazione collettiva nazionale di lavoro nonché per la difesa in giudizio dell’Azienda Usl di Ferrara nel contenzioso per responsabilità professionale sanitaria nell’ambito del “Programma Regionale per la gestione dei sinistri derivanti da responsabilità civile”;

Visto l’atto deliberativo n. 9 del 17.01.2017 dell’Azienda Usl di Ferrara con il quale è stato approvato l’avviso pubblico inerente la formazione di un unico elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi per la difesa del personale dell’Azienda Usl di Ferrara e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara in applicazione dell’istituto del patrocinio legale ai sensi della vigente contrattazione collettiva nonché per la difesa dell’Azienda Usl di Ferrara per il contenzioso in materia di responsabilità professionale sanitaria;

Preso atto che nel suddetto avviso, schema di domanda e convenzione si richiede agli avvocati che ne faranno domanda, l’impegno al rispetto delle norme del regolamento di tutela legale dell’Azienda sanitaria a cui appartengono i dipendenti dai quali riceveranno incarichi di rappresentanza e difesa in sede giudiziaria per ragioni d’ufficio;



Ritenuto infatti opportuno regolamentare l'applicazione dell'istituto del patrocinio legale all'interno dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, stabilendo principi, regole, adempimenti a carico dell'Azienda Usl di Ferrara e dei propri dipendenti onde consentire l'applicazione concreta del suddetto istituto alla luce dell'avvio del sistema dell'autogestione per tutti i casi di malpractice sanitaria che potranno vederli coinvolti in sede giudiziaria nonché comunque, in senso ampio, per gli altri tipi di procedimenti giudiziari che potranno vederli coinvolti per ragioni d'ufficio, qualora ne sussistano i presupposti ai sensi di legge;

Dato atto che il Regolamento di tutela legale per i dipendenti dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara cui al presente provvedimento è stato oggetto di informativa sindacale in data 27.1.2017 e poi trasmesso nuovamente a tutte le OO.SS. in data 5.7.2017 dopo essere stato integrato anche a fronte di osservazioni di alcune organizzazioni sindacali;

Ritenuto pertanto di approvare il regolamento di tutela legale per i dipendenti dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, quale parte integrante e sostanziale del presente atto e relativi schemi allegati allo stesso, anch'essi parti integranti e sostanziali del presente atto anche al fine di consentire di completare e dare attuazione alla procedura di avvio dell'avviso atto alla formazione dell'elenco unico dei difensori sopraccitato;

»

Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Dirigente responsabile f.f. della struttura semplice Segreteria Generale;

### **Delibera**


1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, in applicazione degli artt 25 e 26 dei vigenti CCNNL Dirigenza e Comparto del SSN, il regolamento di tutela legale per i dipendenti dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto e relativi schemi allegati allo stesso, anch'essi parti integranti e sostanziali del presente atto, anche al fine di consentire di completare e dare attuazione alla procedura di avvio dell'avviso atto alla formazione dell'elenco unico dei difensori sopraccitato;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa;

3) di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda USL di Ferrara;

4) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Elettronico ai sensi dell'art.32 della L.69/2009 e s.i.m., per quindici giorni consecutivi;

5) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TUTELA LEGALE IN FAVORE DEI  
DIPENDENTI (E LORO ASSIMILATI) DELL'AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI  
FERRARA**

**CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE ALLA TUTELA LEGALE**

***"ART. 1: AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA E PRINCIPI GENERALI"***

1. Il presente regolamento - adottato in ottemperanza all'art. 28 della Costituzione, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni dei CC.CC.NN.LL. (con particolare riferimento all'art. 25 C.C.N.L del 08.06.2000 Area Dirigenza Medica, Dirigenza SPTA; e art. 26 C.C.N.L. del 20.09.2001 Area Personale del Comparto Sanità) - disciplina le condizioni e la procedura di ammissione al patrocinio legale dei dipendenti (e loro assimilati) dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara, con oneri a carico dell'Amministrazione, coinvolti in procedimenti di responsabilità civile, penale o contabile-amministrativa, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio <sup>1</sup>;
2. In particolare, la tutela legale è riconosciuta - alle stesse condizioni del personale dipendente a tempo determinato e indeterminato dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara - anche al personale universitario in regime di convenzione assistenziale ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 517 del 1999 e al personale che opera in regime di libera professione *intramoenia* autorizzata, nonché ai medici in formazione specialistica.

---

1 La finalità della presente norma è di sollevare i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giuridiche connesse all'espletamento del servizio e tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto - oltre che nell'interesse - dell'Amministrazione dalle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all'espletamento dei loro compiti istituzionali.

Sul punto, l'A.R.A.N., con parere del 27.6.2012 n. 18938, ricorda che *"L'Amministrazione assume gli oneri di difesa o riconosce il rimborso delle spese legali ai propri dipendenti in quanto la loro difesa ha lo scopo diretto ed immediato di tutela dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione medesima, dal momento che ogni dipendente - nell'espletamento delle sue mansioni o dell'incarico affidatogli, agisce per conto e/o in nome del datore di lavoro"*.

## **“ART. 2: PRESUPPOSTI PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO LEGALE”**

1. L’ammissione al patrocinio legale è subordinata alla sussistenza dei seguenti presupposti:
  - i. l’apertura, a carico del dipendente (ed assimilati ex art. 1) che afferisca l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara, di un procedimento per l’accertamento della sua responsabilità civile, penale o contabile-amministrativa;
  - ii. la diretta connessione tra il procedimento giudiziario aperto e l’attività svolta dal dipendente. I fatti o gli atti a questi contestati devono essere stati realizzati nell’esercizio delle funzioni affidate all’interessato, e deve sussistere un nesso di strumentalità tra l’adempimento di un dovere e il compimento dell’atto di cui trattasi <sup>2</sup>;
  - iii. l’insussistenza di un conflitto d’interessi tra gli atti e i fatti compiuti dall’interessato e l’Amministrazione medesima, così come specificato dal seguente articolo;
  - iv. è comunque esclusa la rimborsabilità delle spese legali sostenute dal dipendente che abbia promosso il relativo giudizio per la tutela di diritti personali, anche in conseguenza di atti o fatti connessi con l’assolvimento di obblighi istituzionali o di servizio.

## **“ART. 3: DEFINIZIONE DI CONFLITTO D’INTERESSI”**

1. Sussiste il conflitto d’interessi quando, a seguito di un giudizio preventivo sulla base della sommaria conoscenza dei fatti di causa operato dall’Ufficio Legale dell’Azienda Ospedaliera, il dipendente risulti in una posizione di contrasto rispetto al perseguimento degli interessi pubblici propri dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara, ovvero abbia commesso atti o fatti idonei a ledere l’immagine dell’Amministrazione o a procurare danni alla stessa.
2. Tale conflitto d’interessi sussiste *sine dubio*, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nei seguenti casi:

---

<sup>2</sup> Per quanto riguarda “il limite dei fatti o atti connessi all’espletamento del servizio ed all’inadempimento dei compiti d’ufficio”, la giurisprudenza ha avuto modo – in più occasioni – di specificare che l’art. 18 della l. 23 maggio 1997, n. 135, si riferisce ai soli fatti connessi al diretto svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell’Amministrazione e afferenti l’ufficio ricoperto dal dipendente. “ Sono tali i fatti che sono caratterizzati da un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere proprio dell’ufficio del funzionario e il loro compimento, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti de non ponendo in essere quel determinato fatto” (ex multis T.R.G.A. Bolzano sent. n. 101 del 2007 e T.A.R. Campania, Sez. VI, sent. n. 05143 del 2015).

- quando l'Amministrazione sia parte offesa dalla condotta illecita posta in essere dal dipendente e possa, quindi, costituirsi parte civile in sede penale ai fini risarcitori;
  - quando sia stato avviato un procedimento disciplinare a carico del richiedente per la tutela legale degli stessi fatti oggetto del giudizio oppure vi sia stata la violazione di disposizioni contrattuali o del Codice disciplinare che possano giustificare l'apertura di un procedimento disciplinare a carico del richiedente (anche se non ancora attivato).
3. Nell'ipotesi in cui l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara, per il tramite del proprio Ufficio Legale, dovesse rilevare una situazione di conflitto d'interessi a carico dell'interessato ad esito del giudizio preventivo di cui al comma 1°, troverà applicazione il disposto di cui all'art. 25, 2° comma, C.C.N.L. (Area Dirigenza Medica e SPTA), e art. 26, 2° C.C.N.L. (Area Personale del Comparto sanità). Nel caso di specie, l'interessato, qualora vi sia conflitto d'interessi o non ritenga di conferire il mandato a uno dei professionisti indicati dall'Azienda, può designare in totale autonomia un legale di fiducia. In tale ipotesi, l'avente diritto anticiperà personalmente gli oneri di difesa e, soltanto nel caso di conclusione favorevole del procedimento (v. *infra* art. 7), nonché di accertata sussistenza di tutte le condizioni di operatività dell'istituto, potrà richiedere *ex post* il rimborso delle spese sostenute per la propria difesa.

#### **“ART. 4: SCELTA DEL LEGALE”**

1. Il dipendente, qualora abbia notizia di essere sottoposto a procedimento per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio, deve tempestivamente informare l'Ufficio Legale dell'Azienda Ospedaliera ed effettuare la scelta del proprio difensore tra i professionisti indicati nella rosa degli avvocati formalmente costituita presso l'Amministrazione.
2. Nell'ipotesi di cui al 1° comma, l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara si assumerà ogni onere di difesa, nei limiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
3. Qualora il dipendente preferisca designare un legale di fiducia al di fuori dell'elenco di cui al 1° comma, i relativi oneri saranno a carico dell'interessato e l'Amministrazione procederà al rimborso nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata posta a suo carico qualora il dipendente avesse optato per la nomina di uno dei legali di cui al comma 1°, secondo quanto previsto dalla specifica Convenzione stipulata con i legali.

4. L'assunzione diretta degli oneri legali da parte dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara, come pure il rimborso delle spese legali (*ex art. 9*), è limitata a un solo legale e a un solo Consulente tecnico di parte.
5. Saranno, quindi, completamente a carico del dipendente i costi relativi alla nomina discrezionale di ulteriori legali.

## **PROCEDURA PER L'AMMISSIONE ALLA TUTELA LEGALE**

### ADEMPIMENTI A CARICO DEL DIPENDENTE

#### ***"ART. 5: MODALITA' DI RICHIESTA PER L'APERTURA DELLA TUTELA LEGALE"***

1. Il dipendente sottoposto a procedimento giudiziario per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, per non incorrere nelle decadenze (*v. infra art. 6*), dovrà:
  - I. comunicare immediatamente, e comunque non oltre i 20 giorni successivi alla conoscenza dell'atto, all'Ufficio Legale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara di essere venuto a conoscenza di un procedimento a suo carico (a fini meramente esemplificativi, e non esaustivi, si fa riferimento alla ricezione di un avviso di garanzia o di un'opposizione all'archiviazione). Il dipendente dovrà quindi allegare copia degli atti giudiziari notificati e ogni altra documentazione relativa al procedimento giudiziario di cui trattasi;
  - II. dichiarare nella suddetta comunicazione se intende avvalersi di uno dei legali presenti nella rosa dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara, scelto nell'elenco all'uopo formato, o se intende, viceversa, avvalersi di un legale di propria fiducia non compreso nella suddetta rosa (comunque indicandone il nominativo);
2. Qualora il dipendente dichiari di voler nominare un legale di sua fiducia non compreso nel citato elenco di cui all'art. 4, 1° comma, dovrà inoltre comunicare all'Ufficio Legale dell'Azienda l'impegno a trasmettere al suddetto Ufficio - a conclusione di ogni stato di giudizio - parcella/fattura analitica dell'attività defensionale svolta dal legale, unitamente alla copia del provvedimento conclusivo del procedimento.

## **“ART. 6: DECADENZE”**

1. Il dipendente che, senza giustificato motivo, non rispetti i previsti adempimenti, nei tempi e secondo le modalità indicate, non potrà far valere il proprio diritto al rimborso, così come descritto dal presente Regolamento.

## **“ART. 7: ESITO DEL PROCEDIMENTO E RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI”**

1. L'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara procederà alla liquidazione degli oneri di difesa dei propri dipendenti, secondo le disposizioni del presente Regolamento, solamente a seguito di conclusione favorevole del procedimento<sup>3</sup> (v. *infra* art. 8).
2. Nel caso in cui il dipendente abbia scelto un difensore all'interno della rosa dei legali aziendali, l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara provvederà a pagare direttamente il professionista a seguito dell'invio all'Azienda della fattura elettronica, previa verifica da parte dell'Ufficio legale della corretta applicazione dei principi enunciati nella Convenzione Generale *“Disciplina degli incarichi per la difesa del personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara in applicazione dell'istituto del patrocinio legale”* e nel presente Regolamento.
3. Nel caso in cui il dipendente abbia scelto un difensore non compreso nella rosa dei legali formalmente costituita presso l'Amministrazione (v. art. 4 comma 3), ad esito favorevole del procedimento, verrà ammesso al rimborso delle spese sostenute nei limiti massimi previsti dai parametri di liquidazione di cui all'art. 5 della summenzionata Convenzione Generale.

---

<sup>3</sup> Il diritto del dipendente a essere tenuto indenne dalle spese legali non ha alcuna limitazione temporale per essere esercitato nei confronti dell'Amministrazione. Anche in ipotesi di rimborso *ex post*, infatti, il diritto del dipendente non è condizionato all'espletamento di tutti i gradi di giudizio, essendo azionabile da parte del dipendente interessato anche in presenza di un provvedimento decisorio di accertamento nel merito della vicenda di interesse, rappresentato senza dubbio dalla sentenza definitiva assolutoria, ma anche da qualunque provvedimento decisorio favorevole al dipendente con cui il giudice - ponendo fine al processo - decide su tutti i punti della controversia e definisce interamente - nel merito - la vicenda.

Tale norma si desume da un più generale principio di diritto, declinato - tra le tante - dalla sentenza n. 707/A del 5.4.1991 della Corte dei Conti SS.RR. In virtù di tale principio di diritto, infatti, la rimborsabilità delle spese legali *“costituisce espressione del [più generale] principio fondamentale dell'ordinamento secondo cui, chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del proprio operato, ma deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per la fedele esecuzione dell'incarico ricevuto”*.

4. Ai fini dell'ottenimento del rimborso, il dipendente dovrà formulare all'Ufficio Legale dell'Azienda Ospedaliera la relativa richiesta, alla quale dovranno essere allegati:
  - il provvedimento finale del giudizio (per un elenco delle diverse tipologie di dispositivi assolutori si veda *infra* art. 8);
  - la copia della parcella/fattura, debitamente quietanzata dal proprio difensore, dalla quale risulti nel dettaglio l'attività professionale svolta;
5. Il dipendente che si sia visto negare, *ab initio*, la tutela legale per un potenziale conflitto d'interessi con l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara (v. *supra* art. 3), qualora l'esito del procedimento sia favorevole, potrà nuovamente formulare richiesta di rimborso, che verrà successivamente sottoposta a nuova valutazione da parte dell'Ufficio Legale.

**“ART. 8: DISCIPLINA CONNESSA ALLA CONCLUSIONE FAVOREVOLE DEL PROCEDIMENTO PENALE,  
CIVILE E CONTABILE - AMMINISTRATIVO”**

1. Si ha “conclusione favorevole del procedimento” (ai sensi dell'art. 7), ammettendosi così il rimborso delle spese legali a favore del dipendente, nelle ipotesi in cui il giudice – con una pronuncia di merito – escluda la responsabilità dello stesso, come di seguito indicato.
2. In materia penale, il dipendente può accedere al rimborso delle spese legali qualora il processo sia definito – con un provvedimento di assoluzione *ex art. 530, 1° comma c.p.p.* – con le seguenti formule:
  - a. *“perché il fatto non sussiste”*
  - b. *“perché l'imputato non lo ha commesso”* <sup>4</sup>
- Le ulteriori formule assolutorie previste dal Codice di procedura penale, quali, in ipotesi, *“perché il fatto non costituisce reato”* o *“perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”*, pur determinando l'assoluzione dell'imputato, non comportano necessariamente l'esclusione della sua responsabilità *extra-penale* rispetto ai fatti che gli sono stati addebitati <sup>5</sup>.

---

4 Tali formule, infatti, negando (rispettivamente) la riconducibilità del fatto storico alla fattispecie di reato in senso oggettivo e del fatto al comportamento dell'imputato, escludono la responsabilità del dipendente in modo pieno. Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 03593 del 2013; T.A.R. Veneto, sez. I, sent. n. 84 del 2006; T.A.R. Lazio, sez. II, sent. n. 10679 del 2015;

5 Relativamente a queste tipologie di formule assolutorie, affinché possa ammettersi il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente, occorre che sia provata l'assoluta assenza di responsabilità dell'imputato per il fatto, indipendentemente dalla configurabilità dello stesso come reato in tutti i suoi elementi costitutivi (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 00606/2014)

- . Le sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (quali, in ipotesi, per avvenuta prescrizione o a causa dell'amnistia) escludono il rimborso delle spese legali <sup>6</sup>.
- . In materia civile, il dipendente può chiedere il rimborso delle spese legali qualora il processo sia definito con una sentenza a lui favorevole, salvo impregiudicato quanto previsto dall'art. 9 della legge 8 marzo 2017, n. 24.
- . In materia contabile-amministrativa, il dipendente può accedere al rimborso delle spese sostenute per il patrocinio legale qualora sia stata emessa una sentenza che abbia accertato, nel merito, l'insussistenza di responsabilità a carico del dipendente per danno erariale.

## ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERISTARIA DI FERRARA

### **“ART. 9: PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE O DINIEGO AL PATROCINIO LEGALE DEL DIPENDENTE”**

1. L'Ufficio Legale dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara, ricevuta la comunicazione da parte del dipendente in ordine all'avvio del procedimento a suo carico, e la contestuale richiesta di avvalersi di un legale scelto ai sensi dell'art. 4, deve preliminarmente valutare la sussistenza dei presupposti secondo quanto previsto dall'art. 3.
2. All'esito della verifica di cui sopra, l'Ufficio Legale, con parere motivato, comunicherà al dipendente:
  - a. di aver preso atto della sua volontà di avvalersi del legale inserito nell'elenco di cui all'art. 4 e dell'esistenza dei presupposti per il riconoscimento della tutela di cui all'art. 2;
  - b. ovvero, in caso di conflitto d'interessi ex art. 3, il diniego della tutela legale.

### **“ART. 10: RIPETIZIONE DELLE SPESE LEGALI IN CASO DI CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO”**

1. Nel caso in cui il dipendente, inizialmente ammesso al patrocinio legale con assunzione diretta degli oneri a carico dell'Azienda Ospedaliera (v. *supra* art. 9), venga successivamente

---

<sup>6</sup> Cfr. Consiglio di Stato, parere n. 03825 del 2010 e n. 2242 del 2009.

condannato con sentenza passata in giudicato per aver commesso i fatti a lui imputati con dolo o colpa grave, come pure negli altri casi di conclusione non favorevole del giudizio, sarà tenuto a rifondere all'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara tutti gli oneri legali sostenuti da quest'ultima per la sua difesa <sup>7</sup>.

#### **“ART. 11: PRIVACY”**

1. L'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara è autorizzata, ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. n. 196 del 2003, ad effettuare il trattamento dei dati dei propri dipendenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro, senza chiedere il consenso ai medesimi.
2. Nella gestione del rapporto di lavoro rientra anche l'istituto del patrocinio legale, nell'ambito del quale la raccolta dei dati è finalizzata a:
  - verificare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio legale;
  - valutare la sussistenza di un eventuale conflitto d'interesse, impeditivo dell'accoglimento dell'istanza;
  - valutare compiutamente l'istanza e, conseguentemente, il non accoglimento dell'istanza.
3. I dati raccolti saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, in modo corretto, lecito e pertinente allo scopo per il quale sono stati raccolti e con modalità tali da permettere di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Possono venire a conoscenza dei dati il Titolare del trattamento (l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*), il Responsabile del trattamento (il Responsabile U.O.C. Affari Legali e del Contenzioso; entrambi con sede in Cona – Ferrara – Via Aldo Moro n. 8, CAP: 44124) e gli incaricati appositamente designati ad effettuare le relative operazioni di trattamento dei dati.
5. Con richiesta rivolta senza particolari formalità al Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati, il dipendente che ha fatto istanza di ammissione al patrocinio legale ha diritto di :

---

<sup>7</sup> La non necessità dello stato di cosa giudicata per il riconoscimento delle spese legali, come pure la conseguente potestà di legittimamente regolare i rimborsi ai dipendenti, è confermata dal dato letterale della norma pattizia di cui all'art. 25, 3° comma, C.C.N.L. (Area Dirigenza medica e SPTA), nonché dall'art. 26, 3° comma, C.C.N.L. (Area Personale del Comparto sanità) che – pur avendo ben presente la diversa efficacia delle sentenze – intenzionalmente menziona il passaggio in giudicato della sentenza quale titolo e requisito necessario per disporre la sola ripetizione delle somme già percepite dal dipendente per i fatti a lui imputati con dolo o colpa grave. Da tali premesse si desume la legittimità, tanto della preventiva assunzione delle spese a carico dell'Amministrazione, quanto al rimborso a conclusione di ogni fase del giudizio.

- a)** ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- b)** ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, delle modalità applicate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile;
- c)** ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
- d)** ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti, o successivamente trattati;
- e)** ottenere l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere c) e d) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- f)** opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

**COMUNICAZIONE NOMINA AVVOCATO E/O CONSULENTE DI PARTE**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ n. tel./cell. \_\_\_\_\_  
dipendente di codesta Azienda in qualità di \_\_\_\_\_  
in servizio presso \_\_\_\_\_  
compreso e accettato tutte le condizioni per l'ammissione al patrocinio legale in favore dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, specificamente disciplinate nel "Regolamento per la disciplina della tutela legale in favore dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara" e dalla Convenzione Generale "Disciplina degli incarichi per la difesa del personale dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara in applicazione dell'istituto del patrocinio legale"

**COMUNICA**

che è stato instaurato nei suoi confronti un procedimento:

civile

penale

amministrativo-contabile

in data \_\_\_\_\_ presso (Autorità giudicante) \_\_\_\_\_

tipo di provvedimento \_\_\_\_\_

per fatti e/o atti connessi all'espletamento dei propri compiti istituzionali, così come risulta dalla documentazione allegata e

**NOMINA**

A) come proprio legale di fiducia compreso nella rosa stilata dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara l'Avvocato \_\_\_\_\_  
del Foro di \_\_\_\_\_ con studio sito in \_\_\_\_\_  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi 1, 2, 4 e 5 e degli artt. 5 e 7 del Regolamento.

B) come proprio legale di fiducia non compreso nella rosa suddetta  
l'Avv. \_\_\_\_\_  
del Foro di \_\_\_\_\_ con studio sito in \_\_\_\_\_,  
consapevole dei previsti limiti massimi al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente per la propria difesa di cui al Regolamento sulla tutela legale dei dipendenti (ex art. 4, commi 3°, 4° e 5°, art. 5 e art. 7) e alla Convenzione Generale.

C) come proprio consulente di parte il Dott. \_\_\_\_\_  
con studio sito in \_\_\_\_\_

**AUTORIZZA**

l'Azienda a trattare i dati indicati nella presente richiesta ai sensi del D. Lgs.n.196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" per le finalità connesse all'espletamento della pratica inerente l'attivazione del patrocinio legale e/o dell'assistenza peritale.

Allega: comunicazione di avvio del procedimento penale/civile/contabile-amministrativo (sottolineare la voce che interessa).

Distinti saluti

Data

Firma

**ALLEGATO 2**

**Alla c.a dell'Ufficio Legale  
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara,  
Via Aldo Moro, n. 8, Cona (FE), C.A.P. 44124**

**RICHIESTA RIMBORSO SPESE LEGALI E/O PERITALI**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ n.tel./cell. \_\_\_\_\_  
dipendente di codesta Azienda in qualità di \_\_\_\_\_  
in servizio presso \_\_\_\_\_,  
con riferimento al procedimento:

- civile
- penale
- amministrativo-contabile

Instauratosi nei confronti del/della sottoscritto/a in data \_\_\_\_\_  
presso (Autorità giudicante) \_\_\_\_\_,  
per fatti e/o atti connessi all'espletamento dei propri compiti istituzionali, conclusosi in data \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ con il decreto/la sentenza \_\_\_\_\_

avendo presentato a codesta Azienda, in data \_\_\_\_\_, l'apposita comunicazione di  
nomina di Avvocato di fiducia nella persona di \_\_\_\_\_, *non compreso* nella  
rosa dei legali stilata dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e/o del Consulente di parte,  
nella persona del Dott. \_\_\_\_\_ ;

**CHIEDE**

Il rimborso, secondo le modalità e i limiti di cui al "Regolamento per la disciplina della tutela legale in favore dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara" (Art. 7), delle spese legali e/o peritali sostenute per la propria tutela giudiziaria nel corso del procedimento di cui sopra, così come da documentazione contabile.

**AUTORIZZA**

l'Azienda a trattare i dati indicati nella presente richiesta ai sensi del D. Lgs.n.196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" per le finalità connesse all'espletamento della pratica inerente l'attivazione del patrocinio legale e/o dell'assistenza peritale.

Allega i seguenti documenti:

- provvedimento giudiziario (in copia semplice) emesso in data \_\_\_\_\_;
- parcella dettagliata e fattura quietanzata dell'Avvocato \_\_\_\_\_  
e/o fattura quietanzata del Consulente di parte Dott. \_\_\_\_\_

Data

Firma